

STUDIO LEGALE

AVV. GIUSEPPE CARRARO

AVV. PROF. LUDOVICO MAZZAROLLI

AVV. FABRIZIO SCAGLIOTTI

Via Emanuele Filiberto, 3

35122 – PADOVA

Tel. 049654996 – 0498750552

Fax 0498784446

e-mail: fscagliotti@studicollegati.net

Padova, 20 marzo 2015

Ill.mo dott.
Luca Coletto
Assessore alla Sanità
Regione Veneto

Ill.mo dott.
Domenico Mantoan
Direttore regionale alla Sanità
Regione Veneto

Ai direttori generali
delle aziende ULSS del Veneto

Al direttore generale
dell'azienda ospedaliera di Padova

Al direttore generale
dell'azienda ospedaliera universitaria
integrata di Verona

Al direttore generale
dell'Istituto Oncologico Veneto

Al direttore
dell'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie

Al direttore generale
dell'Agenzia Regionale per la
Prevenzione e Protezione Ambientale
del Veneto - ARPAV

LORO INDIRIZZI

Raccomandata anticipata via fax

Oggetto: applicazione della sentenza della Corte Costituzionale 11.10.2012, n. 223 e trattenuta del 2,50% prevista dall'art. 37, comma 1, D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 – indicazioni alle aziende.

Scrivo in qualità di legale officiato dalla segreteria regionale del sindacato CIMO.

Come è noto, i dipendenti in regime pubblico “privatizzato”, assunti dal 1° gennaio 2001 vedono applicarsi loro il regime del TFR, in luogo di quello previgente del TFS.

Tale assetto normativo ha previsto una prima fase, fino al 31 dicembre 2010, nella quale la normativa imponeva al datore di lavoro pubblico un accantonamento complessivo del 9,60% sull'80% della retribuzione lorda, con una trattenuta a carico del dipendente pari al 2,50%, calcolato sempre sull'80% della retribuzione. La differente normativa pregressa prevedeva dunque un accantonamento determinato su una base di computo inferiore e, a fronte di un miglior trattamento di fine rapporto, esigeva la rivalsa sul dipendente di cui si discute.

Con l'introduzione dell'art. 12, comma 10 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in l. 30 luglio 2010, n. 122, invece, la percentuale di accantonamento opera sull'intera retribuzione, con la conseguenza che il mantenimento della rivalsa sul dipendente, in assenza peraltro della "fascia esente", determina una diminuzione della retribuzione e, nel contempo, la diminuzione della quantità del TFR maturata nel tempo.

Tale disposizione, a fronte dell'estensione del regime di cui all'art. 2120 del codice civile (ai fini del computo dei trattamenti di fine rapporto) sulle anzianità contributive maturate a fare tempo dal 1° gennaio 2011, determina irragionevolmente l'applicazione dell'aliquota del 6,91% sull'intera retribuzione, senza escludere nel contempo la vigenza della trattenuta a carico del dipendente pari al 2,50% della base contributiva della buonuscita, operata a titolo di rivalsa sull'accantonamento per l'indennità di buonuscita, in combinato con l'art. 37 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032.

La Corte Costituzionale, con sentenza 11.10.2012, n. 223 ha disposto che, nel consentire allo Stato una riduzione dell'accantonamento, irragionevole perché non collegata con la qualità e quantità del lavoro prestato e perché - a parità di retribuzione - determina un ingiustificato trattamento deteriore dei dipendenti pubblici rispetto a quelli privati, non sottoposti a rivalsa da parte del datore di lavoro, la disposizione richiamata viola per ciò stesso gli articoli 3 e 36 della Costituzione ed ha dunque dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 10, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui non esclude l'applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall'art. 37, comma 1, del d.P.R. n. 1032 del 1973.

Nonostante ciò, risulterebbe che le aziende continuano ad operare sulle retribuzioni la trattenuta di cui all'art. 37 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032.

Diffido pertanto alle aziende in indirizzo dall'effettuare la trattenuta in questione ed **intimo** alle stesse di restituire quanto indebitamente trattenuto con interessi e/o rivalutazione come per legge.

Invito i competenti organi ed uffici regionali ad impartire istruzioni alle aziende affinché, da un lato, la statuizione della Corte Costituzionale sia rispettata e, dall'altro sia disposta la restituzione delle trattenute sin qui operate.

Il sindacato ha già provveduto ad inviare a propri iscritti interessati una lettera *standard* di diffida, ai fini interruttivi del termini di prescrizione.

Resto in attesa di conoscere le determinazioni delle amministrazioni, inviando, nell'attesa, i miei più distinti saluti.

Avv. Fabrizio Scagliotti